

Publicato il 19/01/2018
N. 00230/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08897/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8897 del 2017,
proposto da Elio Di Lillo e Giovanni Di Lillo, rappresentati e
difesi dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Angela Fiorentino (Abv & Partners)
in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;

contro

Comune di **Vitulazio**, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Teresina Altieri, Giovanna Di Lillo, Antonio Di Lillo e
Nicolina Di Lillo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati
Domenico Cirino e Vincenzo Arciuolo, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Angelo Paletta in Roma, viale della
Grande Muraglia, n. 289 B/3;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per la Campania – Sede di
Napoli, Sez. VIII n. 1588 del 19 ottobre 2017, resa tra le parti,
concernente rilascio di permesso di costruire.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Romaniello e Cirino;

Considerato che l'area oggetto dell'unitario intervento autorizzato con il titolo edilizio in questa sede impugnato è costituita da tre contigue particelle catastali (a quanto consta originariamente parti di un fondo più vasto) connotate dalla medesima destinazione urbanistica;

Ritenuto che la nozione di lotto edificabile non è necessariamente connessa con quella di particella catastale;

Rilevato che, a quanto consta dalla difesa degli appellati, *“la fascia esterna della particella 5092, che si sviluppa in prosecuzione dell'accesso dalla particella 5004, viene destinata a strada privata con un andamento a “L” che consente di raggiungere comodamente la porzione più interna del “lotto” costituita dalle particelle 5194 e 5195”*, di talché tutte le aree edificande hanno un contatto fisico, pur se mediato, con lo spazio pubblico che, a sua volta, dà accesso alla viabilità pubblica, in tal modo rientrando nella fattispecie di cui all'art. 23 delle n.t.a. del p.r.g.;

Osservato infine che, a quanto risulta dagli atti e salvo il dovuto approfondimento nel merito, consta che vi siano *in situ* le opere di urbanizzazione necessarie, tenendo anche conto di quelle che gli appellati si sono obbligati a realizzare;

Considerato, quanto all'attualità del *periculum*, che, come affermato dai difensori nella camera di consiglio, i lavori non risultano neppure iniziati;

Ritenuto che le spese del grado debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Respinge l'appello (Ricorso numero: 8897/2017).

Condanna Elio Di Lillo e Giovanni Di Lillo, in solido fra loro, al pagamento a favore di Teresina Altieri, Giovanna Di Lillo, Antonio Di Lillo e Nicolina Di Lillo, in solido fra loro, delle spese del grado cautelare, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luca Lamberti

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO